

Comune di Rognano

Provincia di Pavia

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA IL COMUNE DI ROGNANO E IL COMUNE DI CASORATE PRIMO.

*L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di Aprile, presso il
Municipio di Casorate Primo (PV), nel rispetto e nell'esecuzione dei
rispettivi provvedimenti amministrativi;*

*Il Sindaco pro-tempore del Comune di Rognano, sig. **PENATI SILVIO**,
nato a Basiglio il 25.09.1957, via Roma n. 16, C.F. e P.I. 00484680186;*

*e il Sindaco pro-tempore del Comune di Casorate Primo (PV), sig. **RHO
GIAN ANTONIO** nato a Casorate Primo il 08.02.1948, Via Dall'Orto n.
15, C.F. e P.I. 00468580188;*

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

*Il Comune di Casorate Primo si impegna a porre a disposizione del
Sindaco di Rognano il personale della Polizia Locale per l'assolvimento
dei compiti di Istituto, con orario e modalità da concordare
preventivamente e senza pregiudicare la regolarità del servizio nel
territorio di Casorate Primo.*

Art. 2

*Il Comune di Rognano si impegna a versare direttamente agli Agenti di
Polizia Locale di Casorate Primo le spese per le prestazioni effettuate che
saranno quantificate con separato atto deliberativo e al Comune di
Casorate Primo la somma di € 20,00 per ogni uscita del mezzo a seguito
di presentazione del rendiconto bimestrale redatto dall'Ufficio di Polizia
Locale di Casorate Primo*

*Il servizio di controllo sul territorio del Comune di Rognano verrà
effettuato due volte alla settimana per un totale di quattro ore.*

Art. 3

*Il Sindaco del Comune di Rognano detta gli indirizzi ed effettua i controlli
sugli obiettivi e sulla corretta esecuzione del Servizio.*

Art. 4

Il coordinamento del Servizio è affidato al Responsabile della Polizia Locale di Casorate Primo o da un sostituto da lui delegato per singole operazioni o per periodi determinati, tutto ciò per garantire l'azione di polizia locale nel Comune di Rognano, assicurando la continuità del servizio in conformità a quanto stabilito dalla legge quadro n. 65/86.

Art. 5

Il presente rapporto di collaborazione deve essere trasmesso al Prefetto di Pavia, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 6

Il Comune di Casorate Primo resta sollevato da ogni responsabilità per atti o fatti rilevati nel Comune di Rognano.

Art. 7

La presente Convenzione avrà validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte dei Sindaci. Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione, dandone preventiva comunicazione in forma scritta al Comune interessato. Il recesso avrà effetto dopo dieci giorni dalla presentazione della comunicazione stessa.

Art. 8

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico del Comune di Rognano.

Art. 9

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme generali che regolano i rapporti di collaborazione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROGNANO

Silvio Penati

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASORATE PRIMO

Gian Antonio Rho

.....